

CAPO I

SCOPO DEL REGOLAMENTO E CAMPO DI APPLICAZIONE

ART.1 - SCOPO DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento ha lo scopo di disciplinare l'uso e la gestione del servizio dei veicoli di proprietà dell'Ente (o comunque in disponibilità in leasing) intesa nelle fasi di: consegna, uso e manutenzione, sia ordinaria che straordinaria.

ART. 2 - CAMPO DI APPLICAZIONE

Il presente regolamento trova applicazione per la gestione di tutti i veicoli come definiti dall'art.47 e seguenti nonché dall'art.93 del D.L. 30.4.1992 N°.285.

CAPO II

NORME COMUNI AI VEICOLI ADIBITI AI SERVIZI D'ISTITUTO

ART.3 - PATENTE DI GUIDA

I conducenti di veicoli di cui all'art.2 del presente regolamento devono essere in possesso della patente di guida e dell'eventuale C.A.P. (certificato di abilitazione professionale).

Il Personale che esplica il servizio di pulizia stradale indicato nell'art.12 del Codice della Strada, dovrà altresì essere munito di una patente speciale di servizio ai sensi dell'art.139 del Codice.

ART.4 - CONSEGNATARIO E CONSEGNA VEICOLI

Su tutti i veicoli, prima della consegna, dovrà essere applicato, in modo visibile, lo stemma del Comune con la scritta "COMUNE DI TREZZO SULL'ADDA" ed il servizio a cui è adibito, oppure le iscrizioni ed i colori stabiliti dalla Legge e/o Regolamenti.

Tutti i veicoli, a prescindere dagli uffici o servizi cui sono assegnati, sono assunti in carico dall'economista il quale, sotto la sua personale responsabilità, darà corso alla consegna degli stessi ai responsabili dei vari servizi.

Della consegna dovrà essere compilato apposito verbale redatto con le modalità previste per il patrimonio mobiliare, ai fini della tenuta degli inventari di cui all'art.289-primi commi, del T.U.L.C.P. approvato con R.D. 3.3.1934 N°.383.

L'avvenuta consegna dovrà essere annotata nel libretto del veicolo di cui al successivo punto 5).

ART.5 - LIBRETTI DEI VEICOLI - CARTELLA DEL VEICOLO

Ogni veicolo, prima dell'uso, dovrà essere dotato di apposito libretto che consenta le seguenti registrazioni:

- a) chilometri giornalieri;
- b) numero di targa, tipo e caratteristiche del veicolo;
- c) consegnatari del veicolo;
- d) incaricati dell'uso occasionale del veicolo;

Il libretto di cui al precedente comma dovrà sempre seguire il veicolo e, a cura del consegnatario, vi dovranno essere registrati tutti i fatti più significativi come previsto dagli stessi libretti.

A cura dell'economista sarà assicurata la conservazione di tutti gli atti relativi a ciascun veicolo, in apposita cartella nella quale dovranno essere fatte tutte le registrazioni ivi previste.

ART.6 - LIMITAZIONE ALL'USO DEI VEICOLI e DIVIETI

Tutti i veicoli potranno lasciare il locale di ricovero solo:

- a) per raggiungere il posto di lavoro o per la missione;
- b) per le operazioni di rifornimento;
- c) per raggiungere l'officina in caso di riparazioni o per le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria.

E fatto assoluto divieto ai conducenti:

- a) di trasportare persone estranee all'Amministrazione che non siano elencate nel foglio d'uscita o la cui presenza sul mezzo non sia in diretto rapporto con il lavoro da eseguire;
- b) di fare uso del veicolo per il rientro alla propria abitazione salvo deroga scritta e motivata;
- c) di fare del veicolo, uso personale o comunque diverso da quello autorizzato;
- d) I veicoli in dotazione alla Polizia Municipale, immatricolati ai sensi dell'art.93 del Codice della Strada, destinati esclusivamente all'impiego dei servizi di polizia stradale, potranno essere utilizzati soltanto dal personale munito della speciale patente di servizio prevista dall'art.139 dello stesso Codice.

Durante gli eventuali intervalli e di notte, di norma, i veicoli dovranno raggiungere i locali di ricovero.

Solo i responsabili del servizio, con ordine scritto, adottati gli opportuni accorgimenti, potranno organizzare diversamente la custodia dei veicoli.

ART. 7 - RESPONSABILITA'

I responsabili dei servizi sono personalmente responsabili della perfetta conservazione ed efficienza dei veicoli a loro consegnati.

I conduttori dei veicoli sono personalmente responsabili:

- a) di qualsiasi violazione delle norme sulla circolazione stradale;
- b) del regolare stato del mezzo sotto il profilo della piena efficienza affinché sia assicurato il rigoroso rispetto di tutte le norme relative all'equipaggiamento previsto dal Codice della Strada, nonché di tutte le altre norme regolamentari e di legge.

Nel caso di furto dell'automezzo il conduttore o chiunque risulti consegnatario del mezzo nel momento del furto, dovrà presentare dettagliato rapporto al responsabile di servizio.

Per quanto riguarda la manutenzione, ogni capo servizio appronterà a tale scopo una scheda in relazione ai vari veicoli a lui consegnati.

Tale scheda formerà parte integrante del presente Regolamento.

ART. 8 INCIDENTI STRADALI

In caso di incidente stradale il conducente del mezzo ha l'obbligo, oltre a quanto indicato dall'art.189 del Codice della Strada di:

- a) dare comunicazione, anche telefonica, al responsabile di servizio.
- b) richiedere l'intervento degli organi di polizia, per gli accertamenti di rito o, in mancanza, procedere alla identificazione delle persone e dei veicoli coinvolti nel sinistro, mediante compilazione del modello di constatazione amichevole di incidente.
- c) astenersi dal sottoscrivere qualsiasi dichiarazione, escluse quelle richieste dagli organi di polizia e quanto previsto alla lettera b);
- d) fare immediatamente una relazione scritta al capo servizio.

- e) fornire all'economo tutti i dati utili per gli adempimenti di competenza.

E' fatto obbligo all'economo di dare corso a tutti gli adempimenti conseguenti agli incidenti di qualsiasi natura, specialmente per quanto riguarda la copertura assicurativa e le eventuali azioni di rivalsa.

Anche ai fini di eventuali azioni di rivalsa, dovranno essere disposti i soli lavori di riparazione del danno subito anche nel rispetto degli adempimenti previsti dai contratti di assicurazione.

Sarà assicurata altresì, sempre a cura dell'economo prima di disporre le riparazioni del caso, una adeguata documentazione fotografica delle parti danneggiate.

CAPO III

RIFORNIMENTO DI CARBURANTE E LUBRIFICANTE - MANUTENZIONE

ART.9 - REGISTRI E REGISTRAZIONI AI FINI FISCALI

Sarà cura dell'economo disporre e vigilare affinché siano osservate tutte le norme relative alle registrazioni ai fini dell'IVA e di tutte le altre disposizioni fiscali.

ART.10 - RIFORNIMENTI PRESSO PUBBLICI DISTRIBUTORI

Per i rifornimenti presso pubblici distributori è tassativamente prescritto ai consegnatari o conduttori:

- a) di rivolgersi esclusivamente presso i distributori indicati dall'economo;
- b) di annotare tutti i dati relativi al rifornimento sull'apposita scheda carburante, integrata dalla bolletta rilasciata dai gestori degli impianti.

ART.11 - RIFORNIMENTO DI LUBRIFICANTE

Fermi restando gli adempimenti relativi ai carburanti, dovrà essere presa nota nel libretto del veicolo, di tutti i rifornimenti di lubrificanti o di additivi.

ART.12 - RIFORNIMENTI NEI CASI DI MISSIONE

Prima di iniziare la missione gli autisti dovranno accertarsi dello stato del veicolo e di disporre del carburante necessario per l'intera missione.

Ove si rendesse necessario fare rifornimento è fatto obbligo all'autista di registrare il rifornimento con tutti i dati relativi sull'apposita scheda carburante.

Ove fosse preteso il pagamento, dovrà essere richiesto il rilascio di regolare fattura o relativo documento fiscale.

Ultimata la missione dovrà essere richiesto il rimborso delle spese di viaggio sostenute, previo visto del responsabile di servizio e dell'economo.

ART.13 - MANUTENZIONE GIORNALIERA

La manutenzione giornaliera è di esclusiva competenza del conduttore indicato dal capo servizio e consiste nei normali controlli del veicolo.

ART.14 - MANUTENZIONE ORDINARIA

La manutenzione ordinaria è di competenza dell'incaricato segnalato dal caposervizio e comprende:

- a) controllo liquido refrigerante
- b) controllo olio motore;
- c) controllo gomme (usura e pressione)
- d) controllo batteria;
- e) controllo filtro aria o gasolio
- f) controllo liquido frenante
- g) lavaggio del mezzo
- h) candele

ART.15 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA

La manutenzione straordinaria è di competenza dell'incaricato segnalato dal capo servizio e comprende tutti i controlli previsti per la manutenzione ordinaria più:

- a) ingrassaggio di parti danneggiate;
- b) sostituzione di parti danneggiate;
- c) controllo su impianto elettrico;
- d) controlli che di norma non vengono effettuati nella manutenzione ordinaria.

CAPO IV

VEICOLI ADIBITI AI SERVIZI D'ISTITUTO

ART.16 - PERSONE CHE POSSONO ASSUMERE LA GUIDA DEI VEICOLI ADIBITI AI SERVIZI D'ISTITUTO

La guida dei veicoli adibiti ai servizi d'istituto può essere assunta solo dal personale dipendente, anche giornaliero, in possesso della prescritta abilitazione ed assicurato presso l'INAIL

ART.17 - ASSICURAZIONE DEI VEICOLI ADIBITI AI SERVIZI D'ISTITUTO

I veicoli adibiti ai servizi d'istituto dovranno essere coperti dall'assicurazione obbligatoria di cui alla Legge 24.12.1969 n°.990 e successive modificazioni ed integrazioni.

I veicoli dovranno essere coperti anche da polizza di assicurazione "CASCO" contro i danni propri.

ART.18 - LIMITI ALL'USO DEI VEICOLI ADIBITI AI SERVIZI D'ISTITUTO

L'uso dei veicoli adibiti ai servizi d'Istituto è soggetto ai seguenti limiti:

- a) territoriali, nel senso che non potranno mai lasciare il territorio di competenza, senza preventiva autorizzazione;
- b) di itinerario;
- c) regolamentare, nel senso che è vietato farne uso per scopi diversi da quelli istituzionali e nei limiti previsti dai regolamenti speciali.

Qualsiasi deroga dovrà risultare da ordine scritto del responsabile di servizio.

CAPO V

NORME TRANSITORIE E FINALI

ART.19 - OSSERVANZA DEI REGOLAMENTI SPECIALI

I veicoli assegnati al servizio dello smaltimento dei rifiuti solidi urbani dovranno inoltre osservare le norme dello speciale regolamento comunale di cui all'art.8 2° comma, lettera b) del D.P.R. 10.9.1982 N°.915.

Inoltre, sia gli autisti che i consegnatari dei veicoli sono tenuti ad osservare qualsiasi altra norma o disposizione, emanata in esecuzione di regolamenti speciali.

ART.20 - PUBBLICITA' DEL REGOLAMENTO

Il presente Regolamento sarà affisso in tutti i locali di ricovero dei veicoli.

Tutti gli autisti ed i consegnatari dei veicoli ne dovranno prendere visione al momento della firma del verbale di consegna del veicolo.

ART.21 - ENTRATA IN VIGORE DEL PRESENTE REGOLAMENTO

Il presente Regolamento entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza della sua pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 gg. consecutivi ai sensi dell'art.62 del T.U. 3.3.1934 N° 383 e successive modificazioni ed integrazioni, munito degli estremi del provvedimento di esame da parte del CO.RE.CO.